

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

## RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 6/2025

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 30 DEL 14 FEBBRAIO 2025

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco \* sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

### I. Diritto civile e pubblico

#### ANTIRICICLAGGIO

**\*Cassazione, ordinanza, 4 febbraio 2025, n. 2759, sez. II civile**

*Accertamento della gravità – Operazioni sospette – Sanzione amministrativa*

In caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2007, la determinazione della sanzione deve tenere conto della gravità delle circostanze, dell'entità delle operazioni, della collaborazione prestata, e della ricorrenza di eventuali precedenti violazioni. Spetta al giudice di merito la discrezionalità nel determinare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti dalla legge.

#### CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

**Cassazione, ordinanza, 9 gennaio 2025, n. 573, sez. III civile**

*COMODATO - DURATA Comodato di immobile - Scopo di consentire al comodatario di "vivere con la propria famiglia" - Qualificazione come comodato a termine - Fondamento - Clausole di sollecita restituzione e di immediata risoluzione in caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario - Interpretazione.*

Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile *per relationem* dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.

**Cassazione, ordinanza, 9 gennaio 2025, n. 535, sez. III civile**

*CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRANSAZIONI Danno da emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Proposta di transazione avanzata dal danneggiato - Obbligatorietà dell'accettazione da parte del Ministero della Salute - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.*

In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato, attesa la necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l'esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso che configurasse atto formale di transazione, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 3 novembre 2003, il Decreto Direttoriale - Direzione Generale Programmazione Sanitaria del 17 novembre 2003, prot. 9266, attesa la sua natura di atto amministrativo di portata generale, con cui vengono determinati gli importi riconoscibili in sede transattiva in base a determinati parametri, sul presupposto che una effettiva volontà di transigere sia ritualmente manifestata caso per caso).

### **Cassazione, sentenza, 30 dicembre 2024, n. 34984, sez. III civile**

*OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Obbligazioni solidali passive - Eccezioni opponibili - Eccezioni personali ad un condebitore - Inopponibilità da parte degli altri - Limiti - Cause estintive di carattere satisfattivo - Opponibilità - Fondamento - Conseguenze.*

In tema di obbligazioni solidali passive, rispetto al regime generale dell'inopponibilità delle cause estintive personali ad altri debitori se non nei limiti della quota del rapporto estinto (ex art. 1302, comma 1, c.c.), opera l'eccezione della comunicazione degli effetti favorevoli delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie ogniqualvolta la causa estintiva (nel caso di specie, la compensazione), pur relativa al singolo rapporto, abbia tuttavia efficacia satisfattiva dell'interesse creditorio, perché in questa ipotesi si determina una fattispecie estintiva dell'obbligazione analoga a quella dell'adempimento, sicché all'effetto satisfattorio dell'interesse del creditore, pur realizzato mediante l'attività materiale o giuridica di uno solo dei condebitori, consegue l'effetto liberatorio anche per gli altri debitori in solido, con l'ulteriore conseguenza, sul piano processuale, che la liberazione può essere rilevata anche officiosamente dal giudice, qualora risulti comunque provata.

### **Cassazione, ordinanza, 23 dicembre 2024, n. 34239, sez. III civile**

*FIDEIUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTA' Fideiussione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Libertà di forma - Prova - Presunzioni - Ammissibilità.*

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.

### **Cassazione, ordinanza, 22 dicembre 2024, n. 33946, sez. I civile**

*OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Atti di indirizzo fondamentale - Acquisti immobiliari - Competenza degli organi comunali - Individuazione - Fattispecie.*

Il riparto di competenze tra Consiglio comunale e Giunta comunale è retto dal principio secondo cui il primo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono negli atti

fondamentali tassativamente elencati nell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale, tuttavia, comprende anche atti, come gli acquisti immobiliari, che pur non essendo intrinsecamente manifestazione di siffatti indirizzi, vengono specificamente considerati per il loro presumibile rilievo economico, mentre assegna la competenza alla Giunta quando tali acquisti siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione. Ne consegue che può distinguersi tra acquisto immobiliare di competenza del Consiglio, anche al di fuori dell'espressa o implicita manifestazione di indirizzi politici e amministrativi di carattere generale, ed acquisto immobiliare di competenza della Giunta, sulla base di un atto fondamentale di indirizzo politico ed amministrativo di rilievo che preveda l'acquisto immobiliare individuandone gli elementi essenziali, ovvero, comunque stabilisca i criteri per determinarli. (Nella specie, la S.C., ha confermato la correttezza della sentenza di merito, che aveva individuato l'atto fondamentale di competenza del Consiglio nell'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, al cui interno era stato inserito l'intervento di riqualificazione di una specifica area, rilevando come l'approvazione dello studio di fattibilità relativo ad un project financing per la realizzazione dell'opera, l'aggiudicazione e la conseguente stipula della convenzione tra il Comune e la concessionaria, nonché la successiva attività negoziale, dovessero considerarsi attività meramente esecutive e di gestione).

## **FAMIGLIA**

### **\*Cassazione, ordinanza, 3 febbraio 2025, n. 2546. Sez. I civile**

#### *Comunione legale – accordi di separazione*

Una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole - con l'accordo di separazione omologato; in tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egitarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità.

## **NOTAIO**

### **\*Cassazione, ordinanza, 6 febbraio 2025, n. 2969, sez. III civile**

#### *Pubblicazione testamento olografo*

In tema di responsabilità del notaio, l'espressione "ricevere un atto" contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l'atto "ricevuto" dal notaio, è l'atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, "sconveniente" dal legatario, che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l'assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso).

### **Cassazione, sentenza, 30 dicembre 2024, n. 34949, sez. III civile**

*NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Obbligo di procedere alla verifica della libertà e disponibilità del bene - Inclusione - Estensione della verifica anche oltre il ventennio - Condizioni.*

Se al notaio è richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti - obbligo inerente all'incarico conferito ed

è oggetto della prestazione d'opera professionale: il predetto obbligo di verifica va esteso anche oltre il ventennio in caso di atti anteriori alla data di entrata in vigore degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., introdotti dall'art. 62 della l. n. 69 del 2009, i quali prevedono un alleggerimento per i controlli notarili sulle trascrizioni di domande giudiziali, pignoramenti e sequestri conservativi riguardanti beni immobili, ma si applicano solo successivamente a tale data.

### **Cassazione, ordinanza, 24 dicembre 2024, n. 34414, sez. III civile**

*NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Responsabilità contrattuale del notaio - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze in tema di onere della prova.*

In tema di responsabilità contrattuale del notaio, il danno evento non consiste nella lesione dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione di "facere" professionale (vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto rogato), bensì nella lesione dell'interesse primario (e presupposto a quello contrattualmente regolato) del creditore - cioè, la concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto -, ferma restando la necessità della prova, a carico del danneggiato, del nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il danno conseguenza.

### **Cassazione, sentenza, 5 dicembre 2024, n. 44734, sez. V penale**

*REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falsa procura speciale a vendere - Esibizione in sede di rogito notarile - Delitto di falsità ideologica in atti pubblici fidefacienti per induzione del pubblico ufficiale - Sussistenza - Delitto di falsa attestazione o dichiarazione relativa all'identità o qualità personali - Esclusione - Ragioni.*

In tema di reati di falso, integra il delitto di falsità ideologica in atti pubblici fidefacienti per induzione del pubblico ufficiale, e non quello di falsa attestazione o dichiarazione relative all'identità o qualità personali, la condotta dell'agente che, sulla base di una procura falsamente formata, si qualifica come procuratore speciale del proprietario di un immobile da vendere, inducendo così il notaio a rogare la relativa compravendita sul presupposto della reale esistenza del potere di rappresentanza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la pacifica falsità della procura, atto avente efficacia fidefaciente, si trasfonde nell'attestazione promanante dal notaio che, nel dare atto dell'esistenza della procura a vendere, attesta autonomamente l'esistenza di un dato nella realtà non corrispondente al vero).

## **PERSONA**

### **Cassazione, sentenza, 10 gennaio 2025, n. 605, sez. L**

*LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Persona in condizione di handicap - Richiesta di accomodamenti ragionevoli - Diritto alla partecipazione al procedimento - Obbligo datoriale di individuazione - Sussistenza - Rifiuto - Conseguenze - Domanda giudiziale di condanna del datore all'adozione delle misure necessarie - Effetti - Individuazione ad opera del giudice del merito - Fattispecie.*

La richiesta di accomodamenti ragionevoli da parte della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, comporta il diritto della stessa a partecipare al procedimento di individuazione di detti accomodamenti, cui il datore di lavoro è obbligato: pertanto, il rifiuto dell'imprenditore di disporre l'adozione costituisce discriminazione vietata e consente di ricorrere al giudice per l'individuazione delle misure necessarie alla soluzione del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, accertato l'utilizzo dello svolgimento dell'attività lavorativa in regime di "smart working" durante la pandemia da Covid-19 e in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva condannato il datore a consentire

l'esecuzione della prestazione con detta modalità).

## **PROPRIETÀ**

### **Cassazione, ordinanza, 10 gennaio 2025, n. 631, sez. III civile**

*PROPRIETÀ' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITÀ' Immissioni acustiche - Differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa - Portata derogatoria dell'art. 844 c.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.*

In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004).

## **PROVA DOCUMENTALE**

### **\*Cassazione, ordinanza, 18 gennaio 2025, n. 1254, sez. II civile**

*Messaggi whatsapp*

I messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi.

## **II. Diritto tributario**

### **Cassazione, sentenza 11 dicembre 2024, n. 31950, sez. V**

*Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Successione mortis causa - Variazione soggettiva delle masse - Irrilevanza - Fondamento*

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, la mera variazione soggettiva, per effetto di successione ereditaria, di uno dei comproprietari di più masse patrimoniali da dividere è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, non determinando né la nascita di una nuova comunione, né l'alterazione oggettiva delle masse già esistenti tra gli originari comproprietari.

### **Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32255, sez. V**

*Imposte ipotecarie e catastali - Cessione di edificio - Convenzione con il Comune per la sopraelevazione - Vendita di area edificabile - Esclusione*

In materia di imposte ipotecarie e catastali, la compravendita di un fabbricato, in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione, non può essere riqualficata, ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, come vendita di un'area edificabile, anziché di un

fabbricato, dovendosi assicurare una ricostruzione uniforme sia per le imposte dirette che indirette.

### **Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2024, n. 34582, sez. V**

*Plusvalenza da cessione di terreni - Imposta sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Versamento per intero da uno dei comproprietari - Possibilità - Sussistenza - Fondamento*

In tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante da compravendita di terreni ex art. 7 della l. n. 448 del 2001, il procedimento di rivalutazione degli stessi si perfeziona con il pagamento dell'imposta da parte dei titolari del diritto di proprietà, anche quando il versamento dell'intero importo è eseguito solo da uno dei comproprietari secondo il valore di perizia.

### **\* Cassazione, ordinanza 31 gennaio 2025, n. 2362, sez. V**

*Plusvalenza- Cessione di bene immobile - Insorgenza del momento imponibile*

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la plusvalenza non è tassabile fin quando la stessa non viene realizzata, ed in base all'art. 81 TUIR essa si realizza con il relativo trasferimento immobiliare, cui si ancora necessariamente la definitività dell'operazione (Cass. 17960/2013, Cass. 35463/23). Né gli effetti meramente obbligatori del preliminare, e dunque la non definitività, sono posti in discussione dalla clausola di anticipata consegna (al momento della stipula del preliminare) dell'immobile, in quanto ciò non determina un anticipato trasferimento del diritto reale, ma solo del possesso anziché della mera detenzione, fermo restando che il trasferimento del diritto viene comunque disposto successivamente in sede di contratto definitivo (Cass. 11415/2003).

### **\* Cassazione, sentenza 2 febbraio 2025, n. 2493, sez. V**

*Voluntary disclosure - Accertamento con adesione- Differenze*

La *voluntary disclosure* non è assimilabile all'accertamento con adesione, fondandosi su una dichiarazione unilaterale del contribuente che comprime i poteri accertativi dell'Agenzia con la conseguenza che non operano i limiti previsti per quest'ultimo; in particolare, anche in considerazione della modalità con cui in concreto si attua la predetta procedura, che prevede il pagamento a seguito di invito delle somme (tutte) richieste dall'Agenzia (senza poterne ridurre l'importo), il contribuente ha la possibilità di opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando, in ipotesi, ad esempio errori di fatto o di diritto, e, nella specie di chiedere il rimborso dell'Iva versata in eccedenza, provando i relativi presupposti.

### **\* Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3303, sez. V**

*Plusvalenza- Cessione di area su cui insiste un capannone ad uso laboratorio - Demolizione e ricostruzione - Esclusione*

Questa Corte ha già riconosciuto da tempo che la compravendita di un compendio immobiliare anche solo parzialmente edificato non sconta più la plusvalenza da cessione di area edificabile, ma deve essere inquadrata nella fattispecie della compravendita di terreno già edificato, ancorché l'immobile insistente sia previsto come da abbattere e da ricostruire con ampliamento e mutamento di destinazione d'uso. Ed infatti, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente

abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (cfr. Cass., n. 15629/2014).

Più recentemente il principio è stato affinato, specificando che, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (Cass., n. 5088/2019; n. 37416/2021; n. 39133/2021, richiamate da Cass. n. 12650/2024).

### **III. Diritto europeo e internazionale**

#### **\*Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 23 gennaio 2025, causa C-187/23, sez. V**

*CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 67 paragrafo 1 – Decisioni adottate dall'autorità di rilascio – Articolo 72 – Procedure di ricorso*

Nell'ambito di un procedimento instaurato, a seguito del decesso di un cittadino francese da ultimo domiciliato in Germania, da parte della moglie superstite al fine di ottenere un certificato successorio europeo che la riconoscesse quale unica erede, la Corte di Giustizia dell'UE, nel dichiarare irricevibile la domanda pregiudiziale del giudice tedesco, ha statuito che la necessità di preservare l'affidabilità del certificato successorio europeo conformemente alle finalità per le quali è stato previsto dal Reg. 650/2012 comporta che qualsiasi contestazione, anche apparentemente infondata o non circostanziata, sollevata nel corso del procedimento di rilascio di un tale certificato, impedisce che questo sia rilasciato in quanto detto rilascio comporterebbe il rischio che il suo contenuto possa essere rimesso in discussione da una decisione adottata da un'autorità giudiziaria in un momento successivo al rilascio stesso. Fanno, invece, eccezione le contestazioni definitivamente respinte nell'ambito di un diverso procedimento.